

Brescia (BS), 21/05/2025

Spett.le Società
Alla c.a. Amm.ne del Personale**Oggetto: Formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro:
nuove disposizioni**
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, n. 59

La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2025, ha approvato l'Accordo n. 59/CSR in attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, definendo in dettaglio durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento dei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo nuovo **Accordo unifica, semplifica e aggiorna le precedenti normative del 2011, 2012 e 2016, creando un quadro unico e coerente per la formazione obbligatoria**. In particolare, vengono disciplinati i corsi per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, nonché per figure specialistiche come RSP/ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri. Le **principali novità introdotte** possono essere così riassunte:

- A. **Obbligo formativo per i datori di lavoro** – Viene introdotto per la prima volta l'obbligo, in capo a tutti i datori di lavoro, di frequentare un corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro della durata minima di **16 ore**. Questo adempimento, previsto dalla Legge n. 215/2021, diviene operativo con la pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale e mira a rafforzare la cultura della prevenzione anche ai vertici aziendali. È inoltre previsto un **modulo aggiuntivo di 6 ore** per il datore di lavoro dell'**impresa affidataria** nei cantieri edili, focalizzato sulla redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e sulla gestione della sicurezza nei cantieri temporanei.
- B. **Aggiornamento più frequente per i preposti** – Viene rafforzata la formazione dei preposti (cioè i supervisori e capisquadra): oltre a un **corso iniziale più esteso** (vedi oltre), l'Accordo introduce l'obbligo di **aggiornamento biennale** (ogni 2 anni) per i preposti, anziché quinquennale com'era in passato. In particolare, i preposti già formati che non abbiano effettuato un aggiornamento negli ultimi 2 anni dovranno provvedervi **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore del nuovo Accordo. Questa misura attua quanto previsto dal DL 146/2021 (L. 215/2021) e garantisce un costante adeguamento delle competenze dei preposti sulle procedure di sicurezza e sulla vigilanza dei lavoratori.
- C. **Standardizzazione dei percorsi formativi** – L'Accordo accorpa e sostituisce i precedenti atti normativi, fornendo **durate e contenuti uniformi** per tutti i corsi obbligatori. Rimane confermata la struttura classica della formazione dei lavoratori in due moduli (generale e specifica). Sono inoltre integrati nell'Accordo unico anche i percorsi formativi per le attrezzature di lavoro (ex Accordo 22/02/2012) e per i coordinatori di cantiere (ex Allegato XIV D.Lgs. 81/08), così da offrire un riferimento normativo organico e aggiornato. Vengono dettagliate le modalità di erogazione (formazione in presenza, e-learning, blended) e i criteri di verifica dell'apprendimento e dell'efficacia della formazione sul campo, con l'obiettivo di garantire qualità e omogeneità su tutto il territorio nazionale. In particolare, **per tutti i corsi è ora prevista una verifica finale di apprendimento** (test scritto, colloquio e/o prova pratica) obbligatoria. Inoltre, viene enfatizzata la necessità per il datore di lavoro di procedere a una **analisi dei fabbisogni formativi in azienda**, al fine di pianificare correttamente gli interventi formativi necessari.

Di seguito, una sintesi dei principali obblighi formativi introdotti dall'Accordo, suddivisi per ruolo aziendale e tipologia di formazione, con relative durate e scadenze:

Figura aziendale	Formazione obbligatoria iniziale	Aggiornamento periodico	Scadenze / Note
Lavoratore	Formazione Generale (4 ore) + Formazione Specifica sui rischi (≥4, 8 o 12 ore in base alla classe di rischio)	Ogni 5 anni, durata minima 6 ore	Da effettuarsi preferibilmente prima o immediatamente dopo l'assunzione . La Formazione Generale costituisce credito formativo permanente (non va ripetuta in caso di cambio azienda).
Preposto	Formazione Lavoratori (generale+specifici) + Corso Preposti di 12 ore in presenza (vigilanza, gestione dei rischi, nuovi obblighi operativi)	Ogni 2 anni, almeno 6 ore	Il corso preposti va svolto dopo la formazione da lavoratore . Aggiornamento entro 12 mesi dall'Accordo per preposti già formati ma senza refresh negli ultimi 2 anni. Formazione dei preposti da svolgere in aula (no e-learning).
Dirigente	Corso Dirigenti di 16 ore (valido anche come formazione lavoratore)	Ogni 5 anni, 6 ore	La formazione del dirigente assolve l'obbligo di formazione del lavoratore . Focus su gestione HSE e organizzazione sicurezza aziendale.
Datore di Lavoro	Corso base di 16 ore obbligatorio sulla sicurezza sul lavoro (per tutti i datori, contenuti generali su responsabilità e prevenzione). (Se il Datore di Lavoro intende svolgere direttamente i compiti di RSPP : corso aggiuntivo tecnico-pratico ex art. 34 D.Lgs.81/08 – durata variabile in base al rischio: 16 ore basso rischio, 32 medio, 48 alto²).	Ogni 5 anni	Il corso base per datori di lavoro deve essere completato entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo . Previsto un Modulo Cantieri 6 ore aggiuntivo per il datore di lavoro dell'impresa affidataria (settore edile). I datori già formati con corsi conformi ai nuovi contenuti sono esonerati dalla ripetizione; l'aggiornamento decorrerà dalla data attestata di fine corso.
RSPP/ASPP	Percorso modulare : Modulo A (28 ore); Modulo B comune (48 ore) + eventuali moduli B di specializzazione (12-16 ore, in funzione del settore Ateco); Modulo C per RSPP (24 ore). Esenzioni dall'obbligo di frequenza per titoli di studio specifici (es. lauree in materia) come da normativa vigente.	Ogni 5 anni: almeno 40 ore di aggiornamento per RSPP e 20 ore per ASPP	L'Accordo conferma i contenuti dei moduli previsti dal precedente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, inserendoli nel testo unico formativo. I RSPP/ASPP già formati mantengono la validità dei propri attestati; resta invariato l'obbligo di aggiornamento continuo .
Coordinatore per la sicurezza	Corso base di 120 ore (modulo tecnico + giuridico) conforme all'ex Allegato XIV D.Lgs.81/08, con verifica finale obbligatoria.	Ogni 5 anni, 40 ore	Il nuovo Accordo abroga il precedente Allegato XIV D.Lgs.81/08, ma ne riprende in gran parte requisiti e programma.
RLS	Formazione disciplinata dall'art. 37 c.10 D.Lgs.81/08, invariata Corso iniziale 32 ore .	Annuale: 4 ore (aziende ≤50 lavoratori) oppure 8 ore (aziende >50 lavoratori).	L'Accordo 2025 non modifica la disciplina RLS , demandata alla contrattazione collettiva. I requisiti restano quelli di legge.

Nota1: La durata precisa dell'aggiornamento biennale dei preposti sarà definita dai contenuti del corso di aggiornamento; indicativamente 6 ore (come previsto in passato su base quinquennale) rappresentano il minimo consigliato.

Nota2: Durate secondo l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (ora sostituito): 16 ore per aziende a rischio basso, 32 medio, 48 alto. Resta confermata la possibilità per il datore di lavoro di assumere direttamente il ruolo di RSPP solo nei casi consentiti dall'art. 34 D.Lgs.81/08.

Nota3: Allo stato attuale, si prevede per i datori di lavoro un aggiornamento quinquennale analogo a quello dei dirigenti. Le modalità attuative saranno chiarite con l'entrata in vigore dell'Accordo; è ragionevole attendersi 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni (8 ore per i settori ad alto rischio).

Clausole transitorie: l'Accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È previsto un **periodo transitorio di 12 mesi** durante il quale sarà ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le vecchie regole (Accordi Stato-Regioni previgenti, ora abrogati, e previgente Allegato XIV). Entro tale periodo di adeguamento, gli organismi formativi e le aziende dovranno allinearsi alle nuove disposizioni. Si evidenzia che tutti i corsi già iniziati o programmati secondo la normativa precedente possono essere completati secondo quest'ultima se avviati entro un anno dall'entrata in vigore. Gli attestati di formazione già conseguiti rimangono validi se i contenuti sono conformi ai nuovi standard; i successivi aggiornamenti andranno calcolati a partire dalla data di completamento di tali corsi.

Indicazioni operative per i datori di lavoro e gli Uffici HR: alla luce di queste novità normative, si raccomanda ai datori di lavoro e ai responsabili Risorse Umane di **mappare tutte le figure aziendali soggette ad obblighi formativi** (dipendenti, preposti, dirigenti, ecc.) e di **verificarne lo status formativo attuale**. Occorrerà pianificare tempestivamente **l'erogazione dei corsi obbligatori ai soggetti non ancora formati o che necessitano di aggiornamento**, tenendo conto delle nuove scadenze. È consigliabile rivolgersi per tempo a enti formatori accreditati per organizzare i corsi secondo i nuovi standard. Si dovrà inoltre **aggiornare la documentazione interna sulla formazione** (piani formativi, DVR se necessario) includendo l'analisi dei fabbisogni formativi e le nuove procedure di verifica dell'apprendimento previste. Gli attestati andranno conservati agli atti aziendali e sarà opportuno implementare un sistema di monitoraggio delle scadenze per gli aggiornamenti periodici (ad esempio tramite scadenziario o software HR dedicati). Particolare attenzione va prestata alla **formazione dei neo-assunti e dei nuovi preposti/dirigenti**: questi dovranno ricevere la formazione obbligatoria prima o contestualmente all'inizio delle loro mansioni, evitando ritardi che possano esporre l'azienda a rischi sanzionatori. Infine, le aziende operanti nei cantieri edili dovranno assicurarsi che i propri datori di lavoro (impresa affidataria) seguano anche il modulo integrativo previsto sui cantieri, e che eventuali **coordinatori per la sicurezza** nominati siano in possesso dei requisiti formativi aggiornati.

Sanzioni in caso di inadempienza: si ricorda che la mancata ottemperanza agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni, sia di natura amministrativa sia penale. In particolare, la **mancata formazione** o il mancato aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti è punito, ai sensi dell'art. 55 co.5 lett. c) e i) del D.Lgs. 81/2008, con **l'arresto da 2 a 4 mesi o con ammende comprese tra circa €1.500 e €6.000**. Anche l'inosservanza del nuovo obbligo formativo del datore di lavoro costituisce violazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e potrà essere sanzionata nei medesimi termini. **Tali sanzioni sono state inasprite dalla legislazione recente** (DL 146/2021 convertito in L. 215/2021) nell'ottica di potenziare la prevenzione. Si evidenzia infine che **la formazione obbligatoria rientra tra le misure di tutela inderogabili**: in caso di controllo ispettivo, la mancanza di attestati formativi validi per lavoratori o preposti viene considerata grave irregolarità e comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori sopraindicati, oltre alla possibile **sospensione dell'attività imprenditoriale nei casi più gravi** (omessa formazione in percentuale significativa dei lavoratori, secondo le previsioni di legge).

Confidando nella vostra attenzione a quanto sopra esposto, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e supporto nell'adeguamento ai nuovi obblighi.

Distinti saluti,

Ing. Edoardo Zambruni
BSafe Italia S.r.l.

